SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2025, n. 15

"XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Omissis

Art. 15
Modifiche e integrazioni alla l. r. 1/2002

1. Alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1
      Funzioni della regione
      1. La Regione è titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa statale e comunitaria, per il perseguimento delle seguenti finalità:
         a) coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nell'ambito del sistema turistico regionale;
         b) accrescimento della qualità dell'informazione e dell'accoglienza turistica, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori, dei lavoratori e degli utenti;
         c) crescita della complessiva attrattività della Puglia quale destinazione turistica e della competitività delle imprese del settore;
         d) gestione dei flussi turistici per assicurare una crescita equilibrata e sostenibile del turismo, orientato all'innalzamento del benessere e della qualità della vita dei cittadini residenti e temporanei;
         e) innalzamento degli standard organizzativi e qualitativi dei servizi e delle infrastrutture – materiali e immateriali - connessi all'intera filiera del turismo regionale;
         f) formazione continua per la qualificazione delle competenze e della professionalità dei lavoratori, degli operatori e delle imprese del settore;
         g) sostegno ai processi di aggregazione tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.
      2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi di norma della Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione e della collaborazione degli enti locali, delle Camere di Commercio, del Partenariato economico e sociale di settore e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando direttamente alla realizzazione di specifici programmi e progetti regionali, nazionali ed internazionali.";
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Soggetti del Sistema Turistico Regionale - S.T.R.

1. Sono soggetti del Sistema Turistico Regionale:
   a) la Regione Puglia;
   b) gli enti locali;
   c) l'A.Re.T. Pugliapromozione;
   d) le Destination Management Organization (DMO);
   e) Le Pro loco, come disciplinate dalla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) e successive modifiche e integrazioni.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Destination Management Organization (D.M.O.)

1. La Destination Management Organization (D.M.O.) è l'organizzazione finalizzata al coordinamento e alla gestione integrata della destinazione turistica, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio.

2. La D.M.O., come definita dal comma 1, è lo strumento di governo, organizzazione e gestione di una Destinazione Turistica Locale (D.T.L.)

3. La Destinazione Turistica (D.T.) è l'ambito territoriale dotato di un complesso di attività, attrattori, infrastrutture, servizi e un'identità riconoscibile, in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. A seconda della sua dimensione territoriale, essa può essere regionale (D.T.R.) o locale (D.T.L.).

4. La Giunta regionale riconosce le D.M.O., sulla base delle proposte pervenute dai soggetti proponenti in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati e valutate come coerenti con le linee guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O. della Regione Puglia di cui al presente articolo.

5. I soggetti proponenti la D.M.O., in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, definiscono autonomamente la modalità organizzativa più idonea alla gestione e al governo della destinazione, sottoponendola alla valutazione ai fini del successivo riconoscimento regionale.

6. Ciascuna D.M.O. opera secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dell'ambito turistico locale, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica, sviluppo del prodotto turistico, miglioramento della qualità dell'esperienza turistica e promozione delle risorse e dei servizi turistici della destinazione, nel rispetto delle vigenti normative e della programmazione regionale.

7. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O.

8. La Regione favorisce e sostiene la progettazione e la formazione delle D.M.O., attivando tavoli di confronto con gli enti locali, le Camere di commercio, il partenariato economico e sociale di settore, nonché con tutti gli ulteriori soggetti pubblici e privati che operano nel sistema turistico regionale.

9. Ai fini del riconoscimento regionale, ferma restando l'autonomia degli enti locali nel definire le forme giuridiche e le modalità organizzative più idonee agli specifici contesti di riferimento, alle D.M.O. saranno assegnate le seguenti funzioni:
   a) gestione dell'informazione e accoglienza turistica, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Regione;
   b) coordinamento e ideazione delle attività di animazione svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli eventi di destinazione;
   c) definizione delle attività di promozione turistica locale, in coordinamento con le attività di promozione regionale;
   d) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche per la progettazione dei prodotti che compongono l'offerta turistica territoriale, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta;

e) sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito al fine di favorire il miglioramento della qualità dell'esperienza turistica, in coordinamento con le politiche regionali;
f) promozione dei valori e dell'identità dell'ambito territoriale di riferimento;
g) valorizzazione dell'utilizzo delle produzioni e delle esperienze locali;
h) affiancamento e sostegno degli operatori turistici con riferimento al coinvolgimento nella costruzione del prodotto turistico, definizione delle proposte tematiche stagionali, utilizzo delle piattaforme digitali di sistema, coerenza tra posizionamento della struttura e quello della località, programmi di formazione;
i) sostegno alle attività e ai programmi incentrati sul tema della sostenibilità;
j) promozione di azioni volte al miglioramento dei servizi di mobilità;
k) valorizzazione delle infrastrutture del territorio, compresa la gestione di impianti e servizi sportivi, culturali e di interesse turistico ivi presenti.

10. Per le suddette finalità ogni D.M.O. riconosciuta predispone un Piano turistico di sviluppo della destinazione a valenza quinquennale che, sulla base degli elementi distintivi della destinazione, stabilisce le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici e generali della programmazione turistica locale, individuando almeno i seguenti aspetti:

a) il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche locali e l'analisi della domanda e delle previsioni sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
b) gli obiettivi e le strategie dell'attività locale di medio periodo;
c) le linee di intervento per lo sviluppo dell'offerta turistica locale;
d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività della D.T.L. e dei servizi turistici di base;
e) i risultati attesi dall'attuazione in termini sia quantitativi che qualitativi;
f) i criteri per la valutazione dei risultati attesi.

11. Il Piano turistico di sviluppo della destinazione si declina in piani attuativi annuali nei quali sono indicate:

a) le attività puntuali di organizzazione e gestione dei servizi turistici di base;
b) le attività sui diversi ambiti e mercati della domanda;
c) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche locali;
d) le iniziative per lo sviluppo della gamma di servizi turistici della destinazione;
e) le risorse da destinare all'attuazione del piano e le relative coperture finanziarie;
f) i criteri di ripartizione dei costi;
g) la metodologia di monitoraggio delle attività svolte;
h) il sistema degli indicatori di risultato.

12. Ai soggetti e agli enti locali parte di una D.M.O., ovvero alle D.M.O. stesse, è riconosciuta, con le modalità stabilite nei singoli bandi, una premialità nell'attribuzione di finanziamenti, contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi comunque disponibili destinati agli enti locali per interventi, iniziative in campo turistico, culturale, ambientale, paesaggistico e nei piani e programmi aventi ad oggetto interventi di riqualificazione e trasformazione urbana.";

d) l'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Sistema informativo regionale del turismo - Ecosistema digitale del turismo

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.Tur.), quale parte del complessivo sistema informativo regionale della Puglia.

2. La gestione operativa, manutentiva ed evolutiva del S.I.R.Tur., nelle sue diverse componenti e funzionalità, è affidata all'A.Re.T. Pugliapromozione che vi provvede nell'ambito degli atti di indirizzo della competente struttura regionale.

3. Il S.I.R.Tur. è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico pugliese, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;

b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
c) al supporto dell'attività amministrativa regionale.

4. Gli enti locali e i soggetti dell'organizzazione turistica regionale come individuati dall'articolo 2 della presente legge, concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del S.I.R.Tur., assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al precedente comma 3, secondo le forme e le modalità stabilite dalla competente struttura regionale.

5. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative.";

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Informazione e accoglienza turistica

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte dagli enti locali, anche tra loro associati nelle forme previste dalle vigenti normative, o dalle D.M.O., ove esistenti, secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina:

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
c) l'eventuale concessione di contributi;
d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all'intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali aeroporti, grandi stazioni ferroviarie e porti di attracco per turismo crocieristico.

4. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.

5. Le attività di informazione e accoglienza turistica di interesse regionale sono svolte dall'A.Re.T. Pugliapromozione, previa individuazione da parte della Giunta regionale dei siti di interesse di cui al precedente comma 3. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alla medesima agenzia.

6. Le attività di informazione e accoglienza turistica locale sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle D.M.O.";

f) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis

Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Le strutture regionali interessate e gli enti strumentali regionali provvedono agli adempimenti previsti dal Titolo I della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per le medesime finalità è possibile ricorrere altresì, nei limiti delle spese eleggibili, ai fondi strutturali e di investimento europei e statali di competenza regionale.";

g) l'articolo 15 bis è abrogato.

2. Le presenti disposizioni abrogano e modificano qualsiasi altra norma regionale antecedente con esse in contrasto.